

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.

38121 Trento - Via Berlino, 10 - Tel. +39 0461 212611 - Fax +39 0461 234976

Autostrada del Brennero S.p.A.

Protocollo 577/22

Del 10/01/2022 Uscita



Ministero della Transizione Ecologica
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la
qualità dello Sviluppo
Divisione V - Sistemi di Valutazione Ambientale
PEC: cress@pec.minambiente.it

p.c. Ministero della Transizione Ecologica
Commissione Tecnica di verifica dell'impatto
ambientale – VIA e VAS
PEC: ctva@pec.minambiente.it

Ministero della Cultura
Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
Servizio V
PEC: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Ministero della Cultura
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per
le province di Cremona, Lodi e Mantova
PEC: mbac-sabap-mn@mailcert.beniculturali.it

Ministero della Cultura
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per
l'area metropolitana di Bologna e le province di
Modena, Reggio Emilia e Ferrara
PEC: mbac-sabap-bo@mailcert.beniculturali.it

OGGETTO: (ID: 6189] procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale nell'ambito del Provvedimento Unico in materia Ambientale ai sensi dell'art.27 del D.Lgs.152/2006 e Piano di Utilizzo ai sensi dell'art. 9 del DPR 120/2017. Autostrada A22 "del Brennero" - realizzazione della terza corsia nel tratto compreso tra Verona nord (km 223) e l'intersezione con l'autostrada A1 (km 314). Considerazioni e integrazioni in merito alla nota del Ministero della Cultura, prot. MIC|MIC_DG-ABAP_SERV V-039961-P del 26/11/2021.

In relazione al procedimento in oggetto, il Ministero della Cultura – Direzione Generale per l'Archeologia, le Belle Arti e il Paesaggio – Servizio V con propria nota del 26/11/2021, indirizzata a codesto Ministero della Transizione Ecologica – D.G CRESS e p.c. anche alla scrivente Società, ha comunicato quanto segue:

“- per quanto riguarda il tratto ricadente in provincia di **Mantova**, considerata l'assenza di verifiche preventive condotte nell'area direttamente interessata dalle lavorazioni in progetto, il cui quadro conoscitivo è stato invero ampliato dai dati emersi negli ultimi anni nel territorio, e preso atto della sua assenza tra gli elaborati progettuali, dovrà essere redatto il documento di valutazione preventiva dell'interesse archeologico previsto dall'art. 25, c. 1, del D.Lgs. 50/2016, poiché tale documento,



opportunamente aggiornato, è indispensabile alla formulazione di prescrizioni puntuali e quindi all'espressione di motivato parere circa la compatibilità dell'opera con la tutela archeologica. A tal fine è opportuno che il proponente si attivi immediatamente, inviando la documentazione richiesta al competente Ufficio territoriale, in modo da consentire l'attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico nei termini di legge ed effettuare lo svolgimento di eventuali indagini prima dell'emissione del parere di competenza di questa Amministrazione;

In merito a quanto comunicato circa la provincia di Mantova, corre l'obbligo di informare gli Uffici in indirizzo che la scrivente Società si è immediatamente attivata al duplice fine di:

- mettere a disposizione anche dei funzionari archeologi attualmente competenti per il territorio mantovano l'intero studio di valutazione preventiva dell'interesse archeologico redatto nel 2011 ed allora inviato all'Ufficio territoriale del Ministero della Cultura che all'epoca era competente nella materia archeologica (la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia);
- eseguire, tramite un archeologo specializzato, l'aggiornamento della valutazione preventiva, alla luce dell'ampiato quadro conoscitivo relativamente a quanto emerso tra il momento della stesura dello studio del 2011 ed oggi.

La documentazione aggiornata verrà inviata a codesto MITE, all'Ufficio territoriale del MIC attualmente competente (la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona, Lodi e Mantova) ed al MIC-DG ABAP-Servizio V, non appena essa sarà disponibile.

Si fa presente che, come risulta anche dagli elaborati di progetto afferenti le espropriazioni, le aree ove sono previsti scavi in orizzonti di terreno con eventuale potenzialità archeologica (esclusi dunque i riporti artificiali realizzati pochi decenni fa, su cui corre l'autostrada esistente) riguardano particelle che non sono nella disponibilità della scrivente Società. Per tale motivo l'esecuzione delle eventuali attività di cui all'art. 25, comma 8 (indagini), del D.Lgs. 50/2016 che la Soprintendenza volesse disporre, dovrà essere articolata in modo da risultare compatibile con il diritto di proprietà delle aree in capo ai legittimi proprietari. Attività più estese potranno, ove necessario, essere svolte dopo la conclusione della procedura espropriativa.

Il Servizio V ha poi ulteriormente comunicato quanto segue:

“- per quanto riguarda il tratto ricadente nel comune di **Reggiolo (RE)**, per il quale non risultano essere state effettuate verifiche preliminari, considerato il quadro conoscitivo dell'area e le disposizioni di PUG del Comune di Reggiolo, ai fini dell'espressione del parere finale dovrà essere attivata la procedura di verifica preliminare dell'interesse archeologico ex art. 25, c. 8, del D.Lgs. 50/2016. La tipologia delle indagini da eseguire sarà calibrata, in sede di progettazione, sulle caratteristiche delle aree di tutela individuate in relazione alle opere di progetto. Il piano delle indagini, concertato con la Soprintendenza, dovrà essere preventivamente approvato dalla medesima. Si precisa che la documentazione necessaria all'espressione di motivato parere coincide con la relazione archeologica definitiva” di cui all'art. 9 del citato art. 25.”

In merito a quanto comunicato circa il comune di Reggiolo, si informa che la scrivente Società, già in data 27 ottobre 2021, aveva fornito alle funzionarie attualmente competenti per il Settore Archeologia per il territorio emiliano (comuni di Reggiolo, Rolo, Carpi e

Campogalliano) la documentazione integrale (già trasmessa alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna nel contesto della prima procedura di VIA negli anni 2011 e 2013 e già agli atti degli Uffici territoriali del MIC), relativa agli studi e alle indagini eseguite per il progetto di realizzazione della terza corsia autostradale tra Verona nord e l'intersezione con l'A1 (parte relativa all'Emilia-Romagna).

Nella stessa occasione era stata altresì inviata alle nuove funzionarie competenti la corrispondenza intercorsa con la Soprintendenza durante la fase di recepimento delle prescrizioni del decreto n. 401/2011, comprensiva dell'approvazione del piano delle indagini redatto nel 2013 e contenente dettagliate indicazioni sullo svolgimento delle indagini, cui la ditta esecutrice ArKaia srl si era attenuta.

Complessivamente si tratta della seguente documentazione:

- il documento di Verifica Archeologica Preventiva (Emilia-Romagna) redatto nel 2011 nel contesto della prima procedura di VIA;
- l'integrazione redatta nel 2013 in fase di recepimento delle prescrizioni del primo decreto VIA;
- la documentazione relativa alle indagini archeologiche eseguite nel 2013;
- la corrispondenza intercorsa con la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna;
- la nota del Ministero delle Cultura con cui è stata dichiarata l'ottemperanza alle prescrizioni a suo tempo impartite.

La trasmissione della suaccennata documentazione, quale integrazione formalmente relativa anche al presente procedimento, avverrà unitamente alla trasmissione dell'ulteriore documentazione che è in corso di stesura, in riscontro alle nuove richieste di cui alla nota del Servizio V del 26 novembre 2021

Successivamente alla nota del 26 novembre 2021, in base a quanto ivi indicato e sopra riportato, questa Società si è attivata per eseguire una attenta disamina del progetto alla luce delle disposizioni contenute nel nuovo strumento urbanistico del Comune di Reggiolo, riguardanti le cautele da adottare in caso di scavi sul territorio comunale.

Si è potuto riscontrare che nella porzione orientale del territorio comunale in cui corre l'autostrada, il Piano Urbanistico Generale (PUG) individua due tipologie di "aree di tutela archeologica": l'area A e l'area B.

In base a quanto stabilito nelle Norme di Attuazione (art. 3.10 - Tutela delle Potenzialità Archeologiche) del PUG comunale:

- *"3. Nell'Area di tutela A, ogni intervento di costruzione/ricostruzione che comporti scavi o modificazioni del sottosuolo oltre 0.50 m di profondità è soggetto a indagini archeologiche (saggi archeologici, oppure controllo archeologico sotto forma di assistenza in corso d'opera e/o monitoraggio durante l'esecuzione di indagini geognostiche e bonifica bellica) secondo le prescrizioni dettate dalla Soprintendenza competente per il settore archeologico;*

- 4. *Nell'Area di tutela B, ogni intervento di costruzione/ricostruzione che comporti scavi o modificazioni del sottosuolo oltre 1.00 m di profondità è soggetto a indagini archeologiche (saggi archeologici, oppure controllo archeologico sotto forma di assistenza in corso d'opera e/o monitoraggio durante l'esecuzione di indagini geognostiche e bonifica bellica) secondo le prescrizioni dettate dalla Soprintendenza competente per il settore archeologico".*

La disamina del progetto ha comportato i passaggi seguenti.

Sono stati innanzitutto individuati gli scavi che interessano unicamente i riporti artificiali realizzati pochi decenni fa, su cui corre l'autostrada esistente. Si tratta dei seguenti tipi di intervento:

- ampliamento centrale;
- allargamento delle piste di accelerazione/decelerazione;
- barriere antirumore;
- piazzole con muro;
- piazzole in rilevato.

In base all'analisi eseguita, si è accertato che gli scavi previsti per questi interventi avvengono per intero all'interno dei riporti artificiali recenti e non interessano orizzonti di terreno inferiori alle quote indicate dalle norme di attuazione del Piano Urbanistico Generale né per gli interventi ricadenti nella zona B né per quelli ricadenti nella zona A. Per tali scavi pertanto l'art. 3.10 delle norme di attuazione del PUG non comporta l'obbligo generalizzato di eseguire sondaggi.

Gli unici interventi che ricadono fuori dai riporti artificiali autostradali e che comprendono scavi sono quelli di realizzazione di tre bacini di laminazione: questi ricadono tutti nella zona B e gli scavi ivi previsti sono profondi non oltre 1 m. Anche per tali casi pertanto l'art. 3.10 delle norme di attuazione del PUG non comporta l'obbligo generalizzato di eseguire sondaggi. Riguardo a tali aree si rappresenta inoltre che, come risulta anche dagli elaborati di progetto afferenti le espropriazioni, le aree degli scavi in questione riguardano particelle che non sono nella disponibilità della scrivente Società. Per tale motivo l'esecuzione delle eventuali attività di cui all'art. 25, comma 8 (indagini), del D.Lgs. 50/2016 che la Soprintendenza volesse disporre, nonostante la modesta profondità degli scavi previsti in progetto, dovrà essere articolata in modo da risultare compatibile con il diritto di proprietà delle aree in capo ai legittimi proprietari. Relativamente a eventuali disposizioni concernenti attività di indagine su aree di terzi, si rappresenta inoltre che le decisioni autoritative riguardanti l'esecuzione di attività su fondi privati devono essere precedute da formale notifica ai proprietari che dovranno avvenire con congruo preavviso e dando agli stessi facoltà di presentare proprie osservazioni. Al riguardo, la scrivente Società, dichiarando in ogni caso fin d'ora la propria disponibilità, in quanto proponente dell'opera di pubblico interesse, a farsi carico dei necessari adempimenti, chiede agli Uffici territoriali del MIC quanto segue:

1) Valutare l'effettiva necessità di tali eventuali ulteriori attività di indagine, alla luce del fatto che:

- o in precedenza, con il decreto n. 401/2011 (primo decreto di VIA), in Emilia-Romagna erano state ritenute necessarie attività di indagine solamente per i lavori afferenti le seguenti opere:
 - per i bacini di laminazione alle progressive km 293 +725N, km 294 +325N, km 298 +450S, km 299 +225S, km 300 +325S, km 300 +950S, km 302 +075N, km 303 +200N, km 304 +500N, km 305+075N (tutti in comune di Carpi) e per quelli alle progressive km 306 +375N e km 307+400N (entrambi in comune di Campogalliano);
 - per l'area di intervento per la riconfigurazione dello svincolo con l'autostrada A1 (anch'essa in comune di Campogalliano);e dunque escludendone la necessità per le opere previste nel territorio del comune di Reggiolo;
- o la profondità di scavo prevista per i lavori afferenti le opere in comune di Reggiolo non oltrepassa la soglia indicata all'art. 3.10, numero 4) delle Norme di Attuazione del PUG di Reggiolo e gli scavi di progetto risultano dunque superficiali, mantenendosi distanti da orizzonti di suolo aventi potenzialità archeologica;

2) Qualora l'Ufficio territoriale del MIC ritenga comunque necessaria l'esecuzione di indagini archeologiche, esso tenga presente la necessità di espletare le procedure di notifica, informazione e contraddittorio nei confronti dei proprietari delle aree e la necessità di raccordare le stesse con quelle di affidamento degli incarichi di esecuzione dei sondaggi, di redazione della documentazione scaturente dagli stessi nei formati conformi alle prescrizioni applicabili, nonché di invio, con conseguente notevole e inevitabile dispendio di tempo, e tenga in considerazione l'esistenza di rigide disposizioni che governano i tempi del procedimento di valutazione d'impatto ambientale per la conclusione dell'istruttoria di VIA, probabilmente confliggenti con i tempi complessivi per lo svolgimento di tutte le attività sopra descritte e correlate all'archeologia preventiva, e che esso voglia dunque disporre l'esecuzione di tali attività d'indagine ex art. 25, c. 8, non come condizione necessaria per l'espressione del parere di compatibilità, bensì come attività da svolgersi successivamente, restando comunque facoltà del suddetto Ufficio esprimere il proprio parere finale per gli interventi sulle singole aree anche successivamente all'emissione del nuovo provvedimento di VIA, che potrà, come già avvenuto per quello precedente, contenere anche prescrizioni in materia di archeologia preventiva.

Gli interventi di sistemazione a verde dello svincolo di Reggiolo-Rolo, infine, non comportano scavi.

In conclusione per gli interventi previsti nel progetto e ricadenti nel territorio del Comune di Reggiolo, a causa della modesta profondità degli scavi ivi previsti, che in nessun caso oltrepassano le profondità indicate dall'art. 3.10 delle norme di attuazione del PUG, le disposizioni dello strumento urbanistico comunale in materia di tutela delle potenzialità archeologiche non comportano l'obbligo di eseguire sondaggi.

Di seguito alla citata disamina del progetto alla luce delle disposizioni del PUG di Reggiolo, è stata avviata una attività di redazione di elaborati grafici progettuali integrativi i quali comprendano, per tutte le opere che comportano scavi, le opportune indicazioni circa la massima profondità di scavo prevista (portata in maggiore evidenza rispetto a quanto

presente sugli elaborati già disponibili) e circa la posizione della quota stabilita dall'articolo 3.10 delle norme di attuazione del PUG. Questa attività, finalizzata a dare puntuale evidenza di quanto sopra esposto ed accertato, è tuttora in corso, in quanto comporta l'elaborazione di numerosi nuovi elaborati.

Non appena sarà stata ultimata anche quest'attività, gli elaborati verranno trasmessi a codesto MiTE, all'Ufficio territoriale del MIC attualmente competente (la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara) ed al MIC-DG ABAP-Servizio V.

* * *

Si ringrazia il Servizio V per l'anticipazione alla scrivente Società della nota inviata a codesto Ministero.

Distinti saluti.



PF/VOG/DQ/MT

Lett298_MTE_considerazioniMinistero_Cultura_vog

IL DIRETTORE TECNICO GENERALE
(ing. Carlo Costa)

